

CORRETTIVI AL D.LGS. 95/2017

15 marzo 2018



IL COISP INCONTRA LA STRUTTURA DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL RIORDINO

L'incontro che il COISP ha avuto con il Dipartimento, può definirsi solamente un'ulteriore passo per arrivare a dei correttivi al provvedimento di revisione dei ruoli emanato con il D.Lgs. 95/2017.

**Per delle modifiche appropriate, come quelle richieste dal COISP,
la strada è ancora lunga e affatto facile!**

Di certo dovremo sperare in un Governo serio ed attento ai diritti dei Poliziotti!

Come preannunciato, alle 17:00 di ieri 15 marzo, presso il Dipartimento della P.S., il COISP ha incontrato i componenti della "Struttura di missione per l'attuazione del riordino", che il Capo della Polizia ha costituito "per migliorare e perfezionare il progetto di revisione dei ruoli ... attraverso l'eventuale ricorso ai decreti "correttivi" al decreto legislativo n. 95 del 2017".

La *Struttura* è guidata dal Dirigente Generale dott. Antonino BELLA. Presente anche il Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, Vice Prefetto Maria DE BARTOLOMEIS.

In apertura dell'incontro il dott. BELLA ha ricordato che le risorse attualmente disponibili per finanziare gli interventi correttivi al Riordino delle Carriere sono pari a 30 milioni per il 2017 e 15 milioni a decorrere dal 2018. Ha anche ricordato che il termine attualmente fissato dalla legge per i ridetti correttivi è il 7 luglio 2018, evidenziando la necessità di ottenere una proroga di tale data ai primi mesi del 2019 per cercare di ottenere ulteriori risorse con la legge di bilancio di fine anno. Ha inoltre precisato che in assenza di una norma che statuisca la possibilità di emanare provvedimenti correttivi anche per il personale delle Forze Armate (che in questo momento manca!), non si potrà certo procedere a modifiche che potrebbero poi comportare disomogeneità con tale personale militare, per cui il Dipartimento, così come le Amministrazioni tutte del Comparto, si sta impegnando al fine di ottenere per il D.Lgs. 94/2017, in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze Armate, analoga previsione normativa dell'art. 8, comma 6, della legge 124/2015, che, relativamente al "nostro" D.Lgs. 95/2017, prevede la possibilità di "adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive".

In altre parole, entro il 7 luglio 2018 potrà anche essere adottato un decreto legislativo che apporti correzioni al D.Lgs. 95/2017 relativo al Riordino delle Carriere del personale delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria), ma tali correzioni

potranno essere solamente quasi a costo zero (30 milioni per il 2017 e 15 milioni dal 2018) e non produrre disomogeneità con la disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica).

Correttivi di particolare rilevanza e di assoluta necessità, come quelli chiesti dal COISP e da tutti i Poliziotti, dovranno quindi essere preventivamente sostenuti da adeguate risorse e dovrà essere assicurata anche la possibilità di modifiche al D.Lgs. 94/2017 delle Forze Armate.

Ciò premesso, il COISP ha ribadito tutte le proprie richieste già evidenziate e compiutamente motivate nella nota del 31.10.2017 presente alla pagina <http://coisp.it/archivio-completo/finish/337-2017/21792-riordino-delle-carriere-e-assolutamente-opportuno-un-urgente-provvedimento-correttivo> del nostro sito internet, più altre che a tale nota sono succedute, ... tutte quante già all'attenzione della "Struttura di missione per l'attuazione del riordino".

In particolare, ma in maniera sintetica, con riserva quindi di ulteriori specifiche richieste, quanto al

▪ **RUOLO DEI SOVRINTENDENTI E RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI**

Sono state chieste giuste modifiche ed integrazioni alla Sezione II - Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 95/2017 ed in particolare:

- **alla lettera g)**: *"i Vice Sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente"* **deve essere aggiunto il seguente periodo:** *"Gli stessi conservano l'anzianità eccedente i cinque anni maturata nella qualifica ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Sovrintendente Capo"*;
- **la lettera h)**: *"i Sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente Capo"* **deve essere così modificata:** *"i Sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità NEL RUOLO pari o superiore a dieci anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente Capo. Gli stessi mantengono l'anzianità eccedente i dieci anni maturata NEL RUOLO, ai fini del successivo conseguimento del "parametro di Sovrintendente Capo + 4" e della denominazione di "Coordinatore"*;
- **alla lettera h) così come sopra modificata, deve essere aggiunta la seguente lettera h-bis)**: *"i Sovrintendenti Capo in servizio al 1 gennaio 2017 conservano, ai fini del successivo conseguimento del "parametro di Sovrintendente Capo + 4" e della denominazione di "Coordinatore", una anzianità pari al periodo eccedente i dieci anni di anzianità maturata NEL RUOLO"*;

Medesime correzioni sono state chieste con riguardo al personale del ruolo dei Sovrintendenti Tecnici:

- **alla lettera qq)**: *"i Vice Sovrintendenti Tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente Tecnico"* **deve essere aggiunto il seguente periodo:** *"Gli stessi conservano l'anzianità eccedente i cinque anni maturata nella qualifica ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Sovrintendente Capo Tecnico"*;
- **la lettera rr)**: *"i Sovrintendenti Tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, del presente decreto sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente"*

*Capo Tecnico” **deve essere così modificata:** “i Sovrintendenti Tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità **NEL RUOLO** pari o superiore a dieci anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente Capo Tecnico. Gli stessi mantengono l’anzianità eccedente i 10 anni maturata **NEL RUOLO**, ai fini del successivo conseguimento del “parametro di Sovrintendente Capo Tecnico + 4” e della denominazione di “Coordinatore”;*

- **alla lettera rr) così come sopra modificata, deve essere aggiunta la seguente lettera rr-bis:** “i Sovrintendenti Capo Tecnici in servizio al 1 gennaio 2017 conservano, ai fini del successivo conseguimento del “parametro di Sovrintendente Capo Tecnico + 4” e della denominazione di “Coordinatore”, una anzianità pari al periodo eccedente i 10 anni di anzianità maturata **NEL RUOLO**”;

▪ **RUOLO DEGLI ISPETTORI E RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI**

In considerazione del fatto

- che il ruolo degli Ispettori, così come definito dal D.Lgs. 95/2017, vede l’aggiunta di una qualifica portando da 4 a 5 quelle totali del ruolo, l’aumento da 8 a 9 anni di permanenza nella qualifica di Ispettore Capo per la promozione ad Ispettore Superiore, la “nuova” qualifica di Sostituto Commissario (prima si trattava di una “denominazione”), l’inserimento della “denominazione” di Sostituto Commissario “coordinatore” da parte del personale che raggiunge 4 anni di anzianità nella qualifica apicale di Sostituto Commissario, con ciò significando che il *ruolo degli Ispettori* si svilupperà in 30 anni di servizio (tanti saranno necessari, nella migliore delle ipotesi, affinché un Vice Ispettore acquisisca l’apicalità funzionale ed economica del ruolo con la qualifica di Sostituto Commissario e la denominazione di “coordinatore”,
- che l’accesso al ruolo degli Ispettori porterà “nuovi” Vice Ispettori con 25-26 anni di età, che è previsto un corso di formazione di 2 anni, e che conseguentemente si è incredibilmente previsto che detti colleghi acquisiranno l’apicalità del ruolo solamente in prossimità della pensione (nella ipotesi più favorevole, visto che la promozione alla qualifica di Sostituto Commissario avverrà “a ruolo chiuso”, ovvero nel limite dei posti disponibili annualmente),
- che è stato pertanto previsto un ruolo il cui sviluppo si avrà in almeno ben 30 anni (cosa incomprensibile ed irragionevole), con ciò mortificando coloro che ne fanno parte piuttosto che gratificarli e riconoscere la loro professionalità ed abnegazione,

il COISP ha ribadito la propria pretesa di **rivedere i periodi di permanenza nelle varie qualifiche ai fini della promozione a quella seguente (a cominciare dall’anzianità necessaria alla promozione alla qualifica di Ispettore Superiore che lo schema di decreto legislativo fissa in 9 anni per gli Ispettori Capo della Polizia di Stato mentre lo determina in 8 anni per gli omologhi dell’Arma dei Carabinieri – vedasi Capo II, Sezione III, art. 15 del provvedimento in esame!!)**, così da prevedere un percorso che possa concludersi, dalla qualifica iniziale a quella apicale, in un tempo massimo di non oltre 22 anni, compreso il periodo necessario per acquisire la denominazione di “Coordinatore” (a tal riguardo abbiamo anche sottolineato alla “*Struttura di missione per l’attuazione del riordino*” come tale riduzione a 22 anni è peraltro necessaria per evitare che tra non molti anni le qualifiche di Ispettore Superiore e Sostituto Commissario rimangano quasi del tutto vuote, per almeno un decennio, con evidenti effetti negativi anche su quella efficienza dell’Amministrazione della P.S. che il provvedimento di revisione dei ruoli ha posto tra gli obiettivi iniziali).

Nel dettaglio abbiamo chiesto **modifiche e correzioni alla Sezione I - Art. 1, comma 1, del D.Lgs. 95/2017** così da arrivare a quanto segue:

A regime:

- Vice Ispettore + 2 anni di anzianità = Ispettore

- Ispettore + 5 anni di anzianità = Ispettore Capo
- Ispettore Capo + 5 anni di anzianità = Ispettore Superiore
- Ispettore Superiore + 6 anni di anzianità = Sostituto Commissario
- Sostituto Commissario + 4 anni di anzianità = Sostituto Commissario con la denominazione di “Coordinatore”

In via transitoria:

- Gli Ispettori che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità NEL RUOLO pari o superiore a sette anni, devono essere promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Ispettore Capo, e devono mantenere l'anzianità maturata eccedente i sette anni maturata NEL RUOLO, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Ispettore Superiore;
- Gli Ispettori Capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità NEL RUOLO pari o superiore a dodici anni, devono essere promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto per merito assoluto, alla qualifica di Ispettore Superiore, e devono mantenere l'anzianità eccedente i dodici anni maturata NEL RUOLO, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Sostituto Commissario;
- Gli Ispettori Capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità NEL RUOLO inferiore a dodici anni, devono essere confermati nella qualifica acquisendo nella stessa, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Ispettore Superiore, una anzianità pari al periodo eccedente i sette anni di anzianità maturata NEL RUOLO;
- Gli Ispettori Superiori in servizio al 1 gennaio 2017 devono essere promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, alla qualifica di Sostituto Commissario, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo anche ai fini dell'acquisizione della denominazione di “Coordinatore”;
- Il concorso interno per Ispettore Superiore riservato agli Ispettori del 7° e 8° Corso deve essere svolto per soli titoli e la promozione alla qualifica di Ispettore Superiore deve decorrere dal 1° gennaio 2013;
- Fino all'anno 2032, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui all'articolo 31-bis del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non deve essere richiesto il possesso della laurea ivi previsto e la promozione, per merito comparativo, alla qualifica di Sostituto Commissario deve avvenire anche in sovrannumero rispetto alla relativa dotazione organica.
- Retrodatazione giuridica dell'immissione in ruolo dei Vice Ispettori che hanno appena concluso il 9° corso di formazione.

I suddetti correttivi, che dovranno essere fatti anche relativamente al ruolo degli Ispettori Tecnici, consentirebbero - abbiamo esplicitato ai componenti della “*Struttura di missione per l'attuazione del riordino*” - di avere un ruolo degli Ispettori e degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato il cui percorso di carriera si completerà in 22 anni, che è certamente un periodo di tempo ragionevole, ma soprattutto funzionale alla stessa Amministrazione, essendo l'unico che permetterà di avere sempre un adeguato numero di Ispettori Superiori e Sostituti Commissari, anche “coordinatori”. Consentirà inoltre di gratificare il personale dei predetti ruoli e riconoscerà la loro professionalità e abnegazione.

Per ragioni di equità di trattamento ed equiordinazione è altresì necessario - abbiamo poi sottolineato - un intervento correttivo che preveda anche nella Polizia di Stato (come per esempio è previsto per l'Arma dei Carabinieri) la promozione per merito straordinario alla prima qualifica della carriera dei Funzionari per il personale che riveste la qualifica apicale del ruolo degli Ispettori.

Infine è stato rappresentata alla “*Struttura di missione per l’attuazione del riordino*” l’esigenza di una norma che dia certezza alla decorrenza giuridica della qualifica di Vice Ispettore a seguito delle procedure concorsuali interne, statuendo la stessa al 1 gennaio dell’anno successivo a quello per le cui carenze di organico è stato indetto il concorso ... come avviene per i concorsi per Vice Sovrintendente, per Vice Sovrintendente Tecnico e per Vice Ispettore Tecnico.

~ **RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO E RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO**

Con riferimento al corso di formazione, successivo al concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 posti riservati ai Sostituti Commissari, abbiamo insistentemente chiesto di annullare la previsione di un periodo di *almeno sei mesi* che dovrebbe intercorrere tra il periodo formativo di un corso da quello del corso successivo, così come abbiamo chiesto una ulteriore procedura concorsuale così da garantire l’immissione nel ruolo ad esaurimento di tutti i Sostituti Commissari ma anche dare la possibilità di accedervi al personale del ruolo degli Ispettori in possesso di adeguati titoli di studio.

~ **PERSONALE CHE RICOPRE IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE DELLA POLIZIA DI STATO**

Il COISP ha ancora una volta rappresentato l’esigenza di provvedimenti volti a sanare la situazione dei dottori infermieri che per accedere nei ruoli della Polizia di Stato hanno dovuto possedere il requisito della laurea triennale in scienze infermieristiche, per poi essere inquadrati ad inizio carriera nel ruolo dei Revisori Tecnici, carriera esecutiva, il cui accesso è stato ad oggi normalmente destinato ai possessori del diploma di scuola secondaria di 1° grado.

È stato quindi chiesta una previsione normativa, in sede di decreto correttivo del “*Riordino delle Carriere*” che inquadri TUTTI gli Infermieri laureati quantomeno nel ruolo dei Periti Tecnici della Polizia di Stato, con specifiche possibilità di progredire agevolmente nella carriera dei Funzionari Tecnici.

~ **CARRIERA DEI FUNZIONARI, DEI FUNZIONARI TECNICI, DEI MEDICI E DEI MEDICI VETERINARI**

Oltre alle problematiche da risolvere già esplicitate nelle nostre lettere con riguardo al personale della carriera dei Funzionari, dei Funzionari Tecnici e dei Medici e dei Medici Veterinari, abbiamo contestato alla “*Struttura di missione per l’attuazione del riordino*” l’irragionevole pretesa dell’Amministrazione di obbligare i colleghi del 107° corso per Vice Commissari, attualmente in svolgimento, alla frequenza di un periodo di tirocinio di due anni al termine del corso, spiegando che tale previsione deve essere applicata per i concorsi emanati successivamente al D.Lgs. 95/2017 e non a quelli emanati precedentemente, come il concorso che ha portato allo svolgimento del richiamato 107° corso.



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

È stato inoltre chiesto di rivedere le denominazioni del personale della carriera dei Funzionari Tecnici e delle qualifiche apicali del ruolo degli Ispettori Tecnici, armonizzandoli con quelli della Carriera dei Funzionari del ruolo ordinario (Vice Questore Tecnico, I° Dirigente Tecnico e così via.....), come fatto con i ruoli intermedi e di base ... ed è stato infine sottolineata l'esigenza di chiarire ancor meglio le funzioni del personale dei ruoli Tecnici, così da evitare incertezze che possano portare anche a subire ingiuste azioni penali (com'è accaduto) per una diversa interpretazione delle norme da parte dell'A.G..

In conclusione è stato chiesto di incrementare la percentuale di posti per il concorso interno per l'accesso alla carriera dei Funzionari, prevedendo che tale incremento, pari ad almeno un 20% dei posti complessivamente disponibili, sia destinato al personale dei ruoli degli Agenti ed Assistenti e Sovrintendenti in possesso dei requisiti richiesti. È stata anche chiesta l'eliminazione del limite di 35 anni per detto concorso interno.

Il dott. Antonino BELLA, a nome di tutta la "*Struttura di missione per l'attuazione del riordino*", ha sottolineato l'apprezzamento dell'Amministrazione riguardo le proposte formulate dal COISP, puntualizzando come alcune questioni, che non richiedono spesa (quali ad esempio la ridenomiazioni delle qualifiche del personale della carriera dei Funzionari Tecnici e delle qualifiche apicali del ruolo degli Ispettori Tecnici così da avere corrispondenza con le qualifiche dei ruoli ordinari, nonché le questioni che non comporterebbero sperequazioni con le norme concernenti le Forze Armate) potranno essere tranquillamente valutate in un primo provvedimento correttivo da emanare entro il 7 luglio p.v..

Lo stesso si è altresì fatto garante che i frequentatori del 107° corso per Vice Commissario saranno esclusi dal tirocinio applicativo di due anni ed ha esternato condivisione su gran parte delle richieste formulate da questo Sindacato.

Ha infine concluso che la "*Struttura di missione*", all'esito degli incontri con tutte le OO.SS. e dei confronti con le altre Amministrazione, ed il Ministero delle Finanze per ciò che riguarda le coperture economiche, trasmetterà al COISP ed agli altri sindacati un prospetto di correttivi che l'Amministrazione riterrà opportuni e che a seguito di ciò verranno programmati ulteriori incontri.

Il COISP, esprimendo il proprio apprezzamento per il metodo utilizzato durante il costruttivo e proficuo incontro, ha invitato il dott. BELLA a far pervenire a questa O.S. una quantificazione economica per ognuna delle rivendicazioni fatte e contenute nei documenti che ha trasmesso all'Amministrazione, e che nuovamente venivano consegnati, riguardo i correttivi al D.Lgs. 95/2017.

Siamo difatti fermamente convinti della giustezza delle nostre richieste che non mancheremo di sottoporle ai rappresentanti del prossimo Governo, che auspichiamo vivamente sia attento ai diritti dei Poliziotti ed all'efficienza dell'apparato Sicurezza del Paese.

Roma, 16 marzo 2018

La Segreteria Nazionale del COISP